



Unione europea



Notizie dal web n. 11/2023

24 marzo 2023

Ci sono le soglie per gli affidamenti diretti nel campo della progettazione e la soluzione al problema di trovare manodopera femminile negli appalti di lavori pubblici al centro delle correzioni proposte dalla maggioranza al decreto legge Pnrr-3. Il provvedimento si trova al vaglio della commissione Bilancio del Senato, dove è stato appena depositato il fascicolo con i 250 emendamenti segnalati dai gruppi.

Nel campo delle infrastrutture, sono destinate a non passare inosservate due correzioni firmate da Fratelli d'Italia. Lo scopo dichiarato è sempre quello di accelerare la messa a terra degli investimenti finanziati con i fondi europeo.

Uno dei due emendamenti punta ad accelerare la corsa alla progettazione degli interventi. La soluzione trovata sarebbe quella di innalzare ancora il tetto massimo per assegnare i progetti sulla base di incarichi fiduciari, dunque by-passando le gare. La proposta firmata da un gruppo di parlamentari di Fratelli d'Italia (prima firma Guido Quintino Liris) è evidentemente appoggiata anche dalla Lega (prima firmataria Daisy Pirovano), che sul tema ha proposto e segnalato un emendamento praticamente gemello. L'emendamento punta a aumentare da 139mila euro a 215mila euro la soglia per gli affidamenti diretti per i servizi di progettazione. Se la correzione andasse in porto, sarebbe l'ennesimo ritocco all'insù di questa soglia, visto che il codice appalti appalti stabiliva in 40mila euro l'importo massimo ammissibile per gli affidamenti diretti. Un valore innalzato più volte dalle norme di emergenza varate durante la pandemia prima a 75mila euro e poi a 139mila. In ogni caso, a meno di ulteriori modifiche la norma avrebbe vita breve, visto che le deroghe introdotte dal decreto Semplificazioni (DI 76/2020) al codice del 2016 sono applicabili soltanto alle procedure di affidamento avviate (con determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente) entro il 30 giugno 2023. L'altro punto di attenzione delle correzioni segnalate dai gruppi, in materia di investimenti finanziati dal Pnrr, riguarda le cosiddette «quote rosa» degli appalti. Qui gli emendamenti provano ad andare in soccorso delle imprese che lamentano la difficoltà a reperire manodopera femminile nei cantieri. La prima modifica, segnalata da Fratelli d'Italia (prima firma Lavinia Mennuni), punta a escludere «la categoria degli operai» dall'applicazione dell'obbligo di assicurare la quota del 30% di occupazione femminile. Un altro emendamento, questa volta firmato da esponenti della Lega (prima firma Gianluca Cantalamessa), punta invece a imporre gli obblighi di «pari opportunità e inclusione lavorativa» previsti dall'articolo 47 del DI semplificazioni-bis (DI 77/2021) soltanto agli appalti di importo superiore alle soglie europee (5,38 milioni per i lavori). Un'altra proposta, a prima firma Lavinia Mennuni (Fdi), prevede poi l'estensione del cosiddetto «scudo erariale» stabilendo che la limitazione di responsabilità al dolo in caso di danno erariale per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti riguardi i fatti commessi fino al 31 dicembre 2025 (il termine attuale è il 30 giugno). Da NT+.



In questo numero

1 Progetti per il PNRR in affidamento diretto fino a 215mila euro

2 Libro Bianco di The European House- Ambrosetti 2023 sulla crisi idrica

3 Per le varianti in corso d'opera restano sconto e cessione

4 SOA obbligatoria nel Superbonus ma non come nei lavori pubblici

5 TAR Campania: nei comuni senza posizioni dirigenziali l'incarico apicale non vale

Libro Bianco 2023 di The european house-Ambrosetti sulla crisi idrica

La crisi idrica in corso potrebbe mettere a rischio il 18% di Pil, pari a 320 mld di euro. E' quanto emerge dal Libro Bianco 2023 "Valore Acqua per l'Italia", presentato oggi a Roma e giunto alla quarta edizione. Il Rapporto è realizzato dall'Osservatorio istituito dalla Community Valore Acqua per l'Italia creata nel 2019 da The European House - Ambrosetti. L'acqua è una risorsa fondamentale per l'operatività di 1,5 milioni di imprese agricole, circa 330.000 aziende manifatturiere idrovore e oltre 9.000 imprese del settore energetico. Nel 2021, il ciclo idrico esteso ha generato un valore aggiunto di 9,4 mld, con una crescita media annua del +4,3% nel periodo 2010-2021 (10 volte la manifattura italiana), e occupa 92.400 persone. Questa filiera vale quasi quanto l'industria farmaceutica e oltre il doppio dell'abbigliamento. Quello dell'acqua è un comparto composto per la quasi totalità (97,7%) da aziende con un fatturato inferiore ai 50 mln che contribuiscono solo marginalmente ai ricavi complessivi, mentre le grandi imprese generano un contributo ai ricavi del 63,5% nonostante rappresentino solo il 3,3% del totale. Dal volume emerge che l'infrastruttura idrica italiana è vetusta e poco efficiente. Il 60% della rete ha più di 30 anni, il 25% più di mezzo secolo. La percentuale di perdite idriche in fase di distribuzione raggiunge il 41,2% collocando il nostro Paese al quart'ultimo posto tra i 27 Paesi Ue+Uk mentre quello relativo alle perdite lineari - pari a 9.072 m³/km/anno - ci posiziona all'ultimo posto in Europa. "Le condizioni infrastrutturali della filiera estesa dell'acqua italiana insieme alla sempre crescente pressione sulla risorsa idrica resa drammatica dagli effetti del cambiamento climatico, ci impongono in tempi rapidi un cambio di paradigma: il passaggio a una gestione circolare della risorsa idrica è la priorità", ha detto Valerio De Molli, Managing Partner e Ceo di The European House - Ambrosetti, intervenuto alla presentazione del Libro Bianco 2023. "Il modello - ha spiegato De Molli - si compone di 5 azioni riassunte nella formulazione delle "5R" come "Raccolta", "Ripristino", "Riuso", "Recupero" e "Riduzione" dei prelievi, dei consumi e delle perdite". Non solo inefficiente, la filiera estesa dell'acqua risulta anche poco digitalizzata. Il 50% dei contatori idrici nelle case italiane ha più di 20 anni, i contatori intelligenti o smart meter - che registrano i consumi e trasmettono le informazioni al fornitore per il monitoraggio e la fatturazione - rappresentano solamente il 4% del totale contatori, 12 volte in meno rispetto alla media europea dove quasi uno su due (49%) è già "intelligente". Se tutte le abitazioni fossero dotate di smart meter si potrebbero risparmiare fino a 2,4 mld di euro all'anno riducendo di 513,3 milioni di m³ la richiesta idrica (circa il 10% dei consumi idrici civili annuali). Oggi recuperiamo solo l'11% delle acque meteoriche che cadono in Italia e 1,3 milioni di cittadini, in particolare al Sud, non hanno un sistema di depurazione. da *Italia Oggi*.



Per le varianti in corso d'opera nei lavori aggiuntivi restano sconto e cessione

Varianti in corso d'opera senza effetti su cessione dei crediti e sconti in fattura. Nel pacchetto di riformulazioni messo a punto ieri in commissione Finanze alla Camera entra anche una norma con la quale si potrà evitare che, all'interno di un cantiere, nascano regimi differenziati in caso di variazioni in corso d'opera avvenute dopo la data fatidica del 16 febbraio, anche attraverso una delibera condominiale. Un'eventualità molto frequente nella pratica, che rischiava di creare parecchie difficoltà a imprese e committenti.

La questione, alla quale l'Ance ha dedicato in queste settimane diverse sollecitazioni al Parlamento (a partire dalla sua audizione sulla legge di conversione), riguarda, ad esempio, quei lavori di superbonus comunicati al Comune dopo il fatidico termine del 16 febbraio, ma comunque agganciati a pratiche trasmesse prima della data chiave per le cessioni, sullo stesso edificio. In base alla legge, infatti, a una Cilas comunicata prima del 16 febbraio è possibile agganciarne un'altra per variare il suo contenuto e aggiungere o modificare dei lavori di ristrutturazione.

Si tratta, usando la definizione del modello, di una variante che «costituisce integrazione» alla prima comunicazione. Se questa aggiunta arriva dopo il 16 febbraio, il decreto 11/2023 sembrava escludere l'accesso alle vecchie regole su cessione e sconto per tutti gli interventi extra. In pratica, quindi, una parte del cantiere avrebbe avuto accesso alla liquidazione immediata dei crediti, mentre una parte ne sarebbe rimasta totalmente esclusa. Complicando di parecchio la vita di committenti e imprese.

Ora il Parlamento risolve questi casi dubbi con una correzione, inserita in un emendamento. E spiega che «la presentazione di un progetto in variante alla Cila o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire» non ha rilevanza «ai fini del rispetto dei termini previsti». Significa che, per misurare gli effetti della scadenza del 16 febbraio, si guarda alla prima Cilas e non a quelle successive, comunicate per variare il cantiere.

A cascata, questa previsione si riflette anche sulle delibere condominiali collegate ai lavori. «Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale – dice ancora l'emendamento –, agli stessi fini, non rileva l'eventuale nuova delibera assembleare di approvazione di detta variante». Quindi, se i lavori aggiuntivi a quelli deliberati all'inizio passano da una nuova pronuncia dell'assemblea condominiale, anche questo non ha effetti sulla decorrenza dei termini e sull'utilizzabilità di cessione dei crediti e sconti in fattura. *da NT+*.



SOA obbligatoria nel Superbonus ma non come nei lavori pubblici

Per poter eseguire interventi edilizi di importo superiore a 516.000 euro, che usufruiscono del superbonus e dei bonus edilizi, su immobili privati, le imprese edili devono possedere la certificazione SOA, ma non è necessario che essa si riferisca alla categoria e alla classifica corrispondenti alla natura e all'importo dei lavori da eseguire.

Lo ha messo nero su bianco, nel Documento n. 1 del 20 marzo 2023, la Commissione consultiva per il monitoraggio (dell'applicazione del sismabonus) del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici rispondendo ad un quesito posto dall'Ance.

SOA obbligatoria ma non come nei lavori pubblici Lo scopo sostanziale della norma - spiega la Commissione - non deve essere quello di replicare, anche negli interventi privati che usufruiscono del superbonus e dei bonus edilizi, tutto il complesso meccanismo pensato per i lavori pubblici, bensì quello di garantire la moralità, la professionalità e la presenza reale sul mercato dell'impresa. Il riferimento all'art. 84 del Codice Appalti è un rinvio formale ad una disposizione che individua il funzionamento degli organismi di attestazione.

L'interpretazione 'inclusiva' che la Commissione dà della norma è tesa anche a favorire l'attività di verifica a carico del committente dei cantieri agevolati dal superbonus o da altri bonus edilizi (soggetto che potrebbe, oltretutto, non disporre delle competenze necessarie) che non sarà tenuto, di conseguenza, a procedere allo scorporo delle lavorazioni previste dal contratto o all'identificazione della categoria delle lavorazioni al fine di individuare la tipologia di attestazione SOA di cui l'impresa deve dimostrare il possesso. La Commissione consultiva ricorda l'obiettivo dell'obbligo introdotto dall'articolo 10-bis del DL 21 del 21 marzo 2022: garantire che l'esecuzione degli interventi finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione della vulnerabilità sismica, di maggiore rilevanza economica, ammessi ad usufruire del superbonus e dei bonus edilizi, sia affidata a imprese che possano dimostrare la propria competenza ed esperienza.

La norma - proseguono in tecnici del CSLP - punta a limitare drasticamente, per le quote di mercato superiori ai limiti previsti (516.000 euro), l'affidamento dei lavori a esecutori che non sono in possesso dell'esperienza e competenza richieste a garanzia della corretta esecuzione degli interventi che beneficiano del superbonus e dei bonus edilizi. La stessa necessità - aggiungono - è stata ancor prima avvertita in occasione della disciplina dei lavori privati di ricostruzione sismica (L'Aquila, Emilia-Romagna, Centro Italia) dove il riconoscimento di importanti contributi economici ha motivato l'obbligo di affidamento dei contratti oltre una certa soglia solo ad imprese in possesso di attestazione di qualificazione (SOA).

Chiarite la ratio e la finalità della norma, come si individua la "occorrente" qualificazione SOA? La Commissione spiega che è possibile rifarsi ad una linea di principio utilizzata anche dall'ANAC seppur con riferimento agli appalti pubblici inferiori a 150.000 euro (Delibera 681/2019): ai fini della qualificazione dell'impresa, non è necessaria un'esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire ma è sufficiente accertare l'effettivo possesso, da parte dell'impresa, di una **professionalità qualificata**, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori trainanti o prevalenti da eseguire e quelli dimostrati per l'ottenimento dell'attestato di qualificazione.

Quindi, tornando al caso in questione, cioè quello dei lavori oltre i 516.000 euro agevolati dal superbonus e dai bonus edilizi, possono essere considerate idonee le seguenti categorie SOA:

- **OG1** (Edifici civili e industriali)
- **OG2** (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela)
- **OG11** (impianti tecnologici)
- **OS6** (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)
- **OS21** (Opere strutturali speciali)
- **OS28** (impianti termici e di condizionamento)

Inoltre, sempre in coerenza con il fine della norma e con il principio della non necessaria corrispondenza tecnica, i tecnici del CSLP chiariscono che non sarà necessario l'esatto possesso di un attestato nella classifica di importo che sarebbe stata richiesta in un appalto pubblico. ma può essere ritenuto sufficiente il possesso della prima classifica. Da *Edilbortale*.

TAR Campania

nei comuni senza posizioni dirigenziali l'incarico apicale non vale

Nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, ai fini del riconoscimento del trattamento giuridico e retributivo proprio della qualifica dirigenziale, non è sufficiente l'espletamento di incarichi direttivi o di responsabilità riferibili ad una funzione dirigenziale - come avvenuto nel Comune della vicenda trattata dal Tar Campania ([sentenza n. 571/2023](#)) - essendo viceversa necessario che sussista il corrispondente posto qualificato come dirigenziale nella pianta organica dell'ente. In altre parole perché possa parlarsi propriamente di incarico dirigenziale è necessario che alle funzioni dirigenziali si accompagni l'effettiva predisposizione, nell'organigramma dell'ente locale, della posizione funzionale di livello dirigenziale.

Un ufficio può essere ritenuto di livello dirigenziale solo in presenza di una espressa qualificazione in tal senso contenuta negli atti di macro-organizzazione adottati dall'ente. In tutte le versioni disciplinari succedutesi nel tempo è stato riservato alle amministrazioni il potere di determinare la dotazione organica; di definire le linee fondamentali degli uffici; di individuare quelli di maggiore rilevanza; i modi di conferimento della titolarità degli stessi. Di conseguenza ove manchi l'istituzione dell'ufficio dirigenziale il giudice non può sostituirsi all'amministrazione e valutare la sostanza delle attribuzioni per qualificare di natura dirigenziale l'attività svolta dal soggetto preposto alla direzione dell'ufficio che viene in rilievo. Gli enti territoriali minori nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare devono adeguare i propri ordinamenti tenendo conto delle relative peculiarità. È pertanto consentito il conferimento delle funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente dal loro inquadramento funzionale. Esiste la distinzione fra Comuni che nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi hanno previsto la dirigenza ed enti territoriali che hanno adottato atti organizzativi che quella qualifica non richiedono; e sulla base di detta distinzione vanno disciplinate in maniera diversificata le due ipotesi quanto alle condizioni richieste per l'eventuale affidamento degli incarichi a professionalità esterne.

Alla luce dell'ampia potestà regolamentare dell'ente in tema di organizzazione degli uffici è quindi consentito al Comune di non istituire rispetto ad una determinata funzione la posizione dirigenziale e di assegnare la stessa al personale con qualifica non dirigenziale nel rispetto dei criteri dettati da regolamento e contrattazione collettiva. Secondo il Tar partenopeo neppure è invocabile nella specie l'equiparazione tra incarichi di funzioni dirigenziali ed incarichi dirigenziali effettuata dalle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pa: tale equiparazione ha rilievo solo ai limitati fini delle suddette situazioni non potendo essere estesa alle procedure di reclutamento della dirigenza pubblica. Da *NT+*.



Ance Campania

Piazza Vittoria 10
Napoli 80121

TELEFONO:


0817645851

MAIL

info@ancecampania.it

Siamo sul web
ancecampania.it

ANCE | CAMPANIA



ANCE Campania – uffici